Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2422

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2016(*)

Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo

(*) Testo non rivisto dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come oggetto la riforma dei corsi di lingua e di cultura italiana rivolti agli italiani all'estero, attualmente previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ormai datata e non in grado di venire incontro ai cambiamenti socio-culturali sopraggiunti nel quadro geopolitico mondiale. Inoltre, si propone di riformare l'assetto delle scuole italiane all'estero. Il disegno di legge va nella direzione di un intervento organico, che preveda un efficace coordinamento tra i Ministri interessati (Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), al fine di garantire una capillare diffusione della lingua e della cultura italiane, sia mediante i corsi di lingua e di cultura sia mediante le scuole italiane all'estero.

Se consideriamo che le condizioni dell'emigrazione italiana all'estero sono cambiate e che vi è una globalizzazione culturale, oltre che economica, che necessita di una rinnovata offerta formativa in grado di inserirsi nei contesti sociali in maniera efficace ed efficiente, dobbiamo ammettere che la riforma ha il carattere dell'urgenza.

I corsi di lingua e le scuole italiane all'estero vanno inseriti all'interno di una dinamica virtuosa che promuova strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali e dei legami con l'Italia da parte dei connazionali all'estero, e che, insieme, sviluppi azioni integrate in favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia.

L'insegnamento della lingua italiana all'estero è una priorità delle nostre comunità emigrate: attraverso la lingua infatti esse conservano la loro identità e il legame con il loro retroterra culturale; inoltre, parlando l'italiano, gli emigrati portano la nostra cultura nel mondo, cultura di cui la lingua di Dante è viva espressione.

Come ricordava il Presidente Ciampi: «Gli italiani nel mondo costituiscono parte integrante di questa Nazione. Sono una cosa sola con l'Italia». Italiani a tutti gli effetti ai quali vanno riconosciuti tutti i diritti, compresi quelli linguistici e culturali, da inserire in un contesto di accoglienza e, molte volte, di simpatia per la bella lingua italiana. Oggi questi italiani all'estero ai quali ci rivolgiamo sono sempre più persone nate, cresciute e integrate nei Paesi di accoglienza, per cui la riforma che qui viene presentata intende operare un passaggio da un sistema assistenzialistico a un impegno di promozione e, in alcuni casi, di rivalutazione della lingua e della cultura italiane. Sollecitati dai cambiamenti avvenuti dobbiamo superare la fase dell'assistenzialismo in campo linguistico e culturale con una riforma in grado di coordinare i corsi di lingua e le scuole italiane. Vi è una richiesta di lingua italiana nel mondo che deriva dal fascino che esercita il nostro patrimonio culturale ed è anche a questa domanda che siamo chiamati a rispondere se vogliamo affrontare la sfida di un'Italia capace di diplomazia culturale, detentrice di un *soft power* che ci può aiutare ad affrontare le sfide in un mondo globale. Per questa ragione è urgente una legge organica che affronti sistematicamente tutti gli aspetti dell'intervento formativo e scolastico all'estero e che risponda alle richieste di for-

mazione qualificata da parte dei nostri connazionali che non trovano risposte adeguate con l'attuale quadro normativo di riferimento. È necessaria una nuova *governance* in grado di assicurare al sistema di promozione scolastica e linguistica efficacia ed efficienza ponendo in essere adeguati interventi di qualità in un quadro integrato pubblico-privato, che garantisca la riconoscibilità e spendibilità dei titoli conseguiti, adeguati ai contesti geografici di riferimento. Fino ad oggi abbiamo assistito ad una eccessiva frammentazione degli interventi culturali all'estero ed è per tale ragione che in questo disegno di legge si individua un Dipartimento *ad hoc,* da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento unitario in grado di costruire quelle sinergie necessarie ad ottimizzare le risorse e a finalizzare efficacemente i diversi interventi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica italiana promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell'ambito della politica estera del Paese.

2. Considerate la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei connazionali all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la Repubblica italiana promuove inoltre iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani, nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che intendono emigrare in Italia.

3. La Repubblica italiana stipula convenzioni con le autorità di altri Stati, per l'inserimento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici dei Paesi di acco-

glienza, che prevedano iniziative ed interventi aperti a tutti gli alunni delle scuole locali.

Art. 2.

(Istituzione del Dipartimento per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento si avvale della collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante:

a) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fanno inoltre parte del Comitato consultivo:

a) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

b) un dirigente scolastico che abbia prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni;

c) un docente di scuola primaria che abbia prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni;

d) un docente di scuola secondaria che abbia prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni;

e) un rappresentante degli enti gestori dei corsi;

f) un rappresentante degli enti gestori delle scuole paritarie.

3. Alla direzione e al coordinamento delle attività del Dipartimento è preposto un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, coadiuvato da due vice direttori indicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Dipartimento ha compiti di coordinamento, amministrazione e controllo su tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, e per le iniziative di formazione linguistico-culturale a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana e dei cittadini stranieri che vogliono avvicinarsi alla lingua e cultura italiane o approfondirne la conoscenza.

5. Operano presso il Dipartimento:

a) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e i due vice direttori indicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di cui al comma 3;

b) un direttore generale individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) un vice direttore generale, appartenente al personale dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un vice direttore, designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra il personale dirigente tecnico-ispettivo e i dirigenti scolastici che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche all'estero;

e) un dirigente scolastico che abbia prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni;

f) un direttore dei servizi generali e amministrativi che abbia prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche per non meno di sette anni;

g) due docenti di scuola primaria, di cui uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola elementare, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche per non meno di sette anni;

h) due docenti di scuola secondaria, di cui uno per la scuola media e uno per la scuola superiore, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche per non meno di sette anni.

6. Il Dipartimento è sottoposto ai poteri di vigilanza di un apposito organismo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Al Dipartimento sono trasferite le risorse disponibili sui capitoli di spesa di pertinenza della Direzione generale per la promozione del sistema Paese e della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativi agli interventi scolastici e per la diffusione della lingua italiana all'estero: capitoli 2502, 2503, 2491 e 3152.

8. Per l'espletamento delle proprie funzioni di programmazione e di coordinamento, al Dipartimento è preposto sino ad un massimo di 80 unità di personale docente e di 20 unità di personale amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e selezionato secondo la normativa vigente.

9. Il personale di cui ai commi 5 e 8 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'Amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e dell'economia e delle finanze. A tale personale sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Art. 3.

(Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento:

a) persegue le finalità di cui alla presente legge, promuovendo il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi della legislazione vigente in materia;

b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dalle associazioni e dalle fondazioni nell'ambito delle finalità della presente legge;

c) propone criteri istitutivi e di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nell'ambito dei rapporti politico-diplomatici tra l'Italia e gli altri Stati;

d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le Amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere a tale fine;

e) determina annualmente il contingente di personale a tempo indeterminato da destinare all'estero nonché l'istituzione o la soppressione di sedi scolastiche, statali e paritarie;

f) cura la formazione iniziale e permanente dei docenti in servizio nelle istituzioni culturali all'estero mediante l'istituzione di corsi in presenza e *on line*;

g) cura tutti gli aspetti didattici, sperimentali e strumentali dell'insegnamento della lingua italiana nei corsi e nelle scuole di ogni ordine e grado;

h) cura l'istituzione di un albo dei gestori delle istituzioni statali, paritarie e private che si occupano, in modo sistematico e prioritario, dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane nel mondo, rispettando parametri di qualità definiti con apposita circolare.

2. Il Dipartimento, inoltre, provvede:

a) alle azioni formative e didattiche finalizzate all'insegnamento della lingua italiana ed a facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali, sia nei sistemi scolastici che nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

b) alle iniziative e agli interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età scolare, sia attraverso iniziative di educazione permanente e di formazione continua rivolta agli adulti, con particolare riguardo all'istituzione di corsi brevi, della durata massima di due anni, certificati in base a *standard* definiti con il regolamento di cui all'articolo 4, per l'insegnamento dell'«italiano applicato» ad ambiti riconosciuti come eccellenze del nostro Paese, quali arte, musica e cucina;

c) agli interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

d) agli interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente, tesi, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative e comunque tali da assicurare la più si-

gnificativa partecipazione della cultura italiana al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture locali e nazionali nel mondo;

e) ai servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero;

f) ai servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità delle ricadute, rispetto delle specificità di intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e della ottimizzazione delle risorse locali attivate;

g) alle azioni di accrescimento e sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, attuate anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;

h) ai servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali o professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze;

g) alle sperimentazioni finalizzate al rilascio di titoli, riconosciuti dallo Stato italiano, come esito di corsi di lingua e cultura italiana applicata agli ambiti di eccellenza del nostro Paese, di cui alla lettera *b)*.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, su proposta del Sottosegretario di Stato Capo del Dipartimento, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Piano di sviluppo degli interventi)

1. Il Dipartimento elabora ogni tre anni, sentito il CGIE, il piano di sviluppo degli interventi per le finalità di cui all'articolo 1, secondo princìpi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate e di valorizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge.

2. Nell'ambito dei piani triennali di sviluppo, di cui al comma 1, il Dipartimento, in relazione alle caratteristiche storiche, sociali e politiche della presenza e della vocazione delle diverse comunità italiane all'estero, adotta gli interventi previsti secondo criteri di priorità, sulla base di appositi piani predisposti in relazione alle specifiche caratteristiche del Paese interessato, denominati «piani Paese», elaborati presso le sedi diplomatiche tramite consultazione con i Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites) e i rappresentanti locali del CGIE, nonché in collaborazione con gli enti gestori di cui all'articolo 6 e, ove possibile, con le autorità locali e tenuto conto dei risultati di apposite analisi di efficacia e valutazioni d'impatto periodiche.

Art. 6.

(Enti gestori dei corsi e delle scuole e certificazione delle attività e degli interventi di formazione)

1. Allo scopo di qualificare e valorizzare la cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, il Dipartimento adotta provvedimenti tesi ad assicurare la gestione delle

iniziative, delle attività e dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni dei commi 2 e 3.

2. La gestione delle attività, delle iniziative e dei servizi di cui alla presente legge è effettuata in forma di cooperazione con enti e associazioni di diritto privato locale, di seguito denominati «Enti gestori», che presentino garanzie consolidate di struttura, di organizzazione e di amministrazione, con preferenza per quelli che possono stipulare accordi con le strutture educative locali, e documentino, entro il primo triennio di applicazione della presente legge, il possesso dell'avvenuta certificazione di qualità secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.

3. Gli Enti gestori devono essere istituiti nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi in cui operano e sono soggetti ai controlli amministrativi e contabili da parte dei competenti organi di controllo locali. Il Dipartimento fornisce consulenza e assistenza agli Enti gestori in relazione alle procedure di miglioramento qualitativo necessarie, anche promuovendo, ove possibile, forme di aggregazione fra Enti.

4. Agli Enti gestori sono riconosciute parità giuridica con altri enti statali che si occupano di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché la piena autonomia organizzativa e didattica. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definiti i requisiti essenziali per la richiesta della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e le modalità per i relativi controlli periodici.

Art. 7.

(Finanziamento)

1. Il Dipartimento eroga finanziamenti agli Enti gestori, sulla base di progetti di attività che si inquadrano nelle priorità e nelle strategie definite dal piano Paese. Tali finanziamenti sono diretti anche al supporto delle

iniziative di formazione dei docenti e non sono erogati per le attività che non risultino sottoposte alle procedure di accreditamento e di certificazione definite con il regolamento di cui all'articolo 4. Il Dipartimento concede i finanziamenti anche tenendo conto della compartecipazione finanziaria degli Enti gestori alla realizzazione delle diverse attività.

2. Il Dipartimento stipula convenzioni triennali con gli Enti gestori solo in presenza di garanzie sufficienti presentate dal contraente, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 8.

(Contributi degli utenti alle attività)

1. La contribuzione degli utenti alle attività di cui alla presente legge avviene nel rispetto della normativa locale in materia di diritto allo studio e in base all'oggetto e alla durata dei corsi e delle scuole.

Art. 9.

(Uffici scolastici nazionali e circoscrizionali)

1. Al fine di monitorare efficacemente gli interventi ed eventuali esigenze emerse nel corso della loro attuazione, nonché di rispondere sollecitamente ai problemi del personale, sono istituiti gli Uffici scolastici circoscrizionali (USC), in coordinamento con la locale autorità consolare. Alla direzione dell'USC è preposto un dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione di un direttore dei servizi generali e amministrativi e di un docente. Il personale suddetto è nominato dal Dipartimento tra il personale di pari grado, di cui all'articolo 18, comma 1, già presente nella rispettiva circoscrizione consolare. Le funzioni espletate dal personale degli USC rientrano nelle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 25.

2. Gli USC costituiscono le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici nazionali, di cui al comma 4, e svolgono i compiti attribuiti dalla legge agli Uffici scolastici provinciali nel territorio italiano, in stretta dipendenza dall'Ufficio scolastico nazionale.

3. Nel caso di USC che si trovino ad operare in contesti territoriali di ridotta dimensione, il Dipartimento dispone l'accorpamento di diverse circoscrizioni consolari in un unico USC.

4. È istituito in ogni Paese estero l'Ufficio scolastico nazionale (USN), con funzioni di coordinamento dell'attività degli USC. Gli USN operano in coordinamento con la locale autorità diplomatica, dipendono direttamente dal Dipartimento e svolgono i compiti attribuiti dalla legge agli Uffici scolastici regionali nel territorio italiano.

5. Alla direzione dell'USN è preposto un dirigente tecnico-ispettivo di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nominato dal dipartimento, che si avvale della collaborazione di un direttore dei servizi generali e amministrativi e di un docente, individuati dal Dipartimento tra il personale degli USC del medesimo Paese. Le funzioni espletate dal personale degli USN rientrano nelle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 25.

6. Nei Paesi di ridotta dimensione territoriale, nonché nel caso di attività scolastiche limitate, il Dipartimento può disporre l'accorpamento di diversi Paesi in un unico USN.

7. Oltre ai compiti indicati ai commi 1 e 2, gli USN e gli USC svolgono le seguenti funzioni:

a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta reciproca;

c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di sostegno, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

8. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 7, gli USN e gli USC, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle disposizioni del Dipartimento, svolgono i seguenti compiti:

a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera *a)*, l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti dagli Enti gestori;

c) monitorare l'andamento delle attività, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

d) selezionare e assumere il personale scolastico destinato ad iniziative proposte dagli Enti gestori.

CAPO II

CORSI DI LINGUA E CULTURA

Art. 10.

(Promozione di un sistema formativo integrato)

1. Il Dipartimento assicura, attraverso l'articolazione complessiva delle sue attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per livelli di competenza linguistica, compatibile con la percorribilità del sistema curricolare integrato.

2. Il Dipartimento, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) predispone un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica e culturale e di sostegno all'integrazione delle comunità italiane all'estero;

b) concorre alla predisposizione, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni stipulati con le autorità locali, di un sistema curricolare di formazione linguistica e culturale a favore di studenti frequentanti scuole del Paese ospitante;

c) provvede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema curricolare e promuove l'incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;

d) cura l'attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* e che risulti spendibile, nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati;

e) provvede all'identificazione e all'attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all'integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi;

f) individua le realtà scolastiche dei Paesi esteri in cui è possibile incentivare e sviluppare l'inserimento della lingua italiana come seconda lingua d'insegnamento, dalla scuola primaria fino al termine del corso di studi superiori.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede in ambito locale, nel pieno rispetto del sistema educativo del Paese ospitante.

Art. 11.

(Ordinamenti didattici, programmi, esami e titoli di studio)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rivedere, aggiornare e integrare, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 10, i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi formativi attivabili anche per l'età prescolare, le procedure d'esame e le modalità di riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 12.

(Studi e ricerche per il monitoraggio degli interventi)

1. Il Dipartimento può condurre studi, ricerche e sperimentazioni finalizzati alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi di cui alla presente legge, d'intesa o in convenzione con università, istituti di ricerca ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

CAPO III

SCUOLE STATALI E PARITARIE

Art. 13.

(Ordinamento delle scuole italiane all'estero)

1. Con provvedimenti adottati di concerto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le scuole

italiane all'estero, su proposta del Dipartimento, sono conformate per il loro ordinamento, ai sensi dell'articolo 629 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'applicazione del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.

2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento. I programmi didattici che prevedano sperimentazioni sono soggetti a specifica autorizzazione.

Art. 14.

(Scuole paritarie)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento, le scuole italiane all'estero che dipendano da Enti gestori e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere riconosciute come paritarie, sulla base delle norme per la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni in materia didattica ed organizzativa, il Dipartimento predispone periodiche ispezioni presso le istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta la parità. Alle scuole che all'esito dell'attività ispettiva risultino inottemperanti ai suddetti requisiti è revocato il riconoscimento della parità.

Art. 15.

(Vigilanza)

1. Le scuole italiane statali e paritarie all'estero, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono sottoposte alla vigilanza dell'USN e dell'USC competenti per territorio.

Art. 16.

(Programmi, esami, titoli di studio)

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio dei corsi e delle scuole di cui all'articolo 14 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO IV

RISORSE UMANE

Art. 17.

(Personale)

1. Il personale addetto alle attività di cui alla presente legge è costituito da:

a) personale della scuola a tempo indeterminato nominato dal Dipartimento attraverso le procedure di mobilità professionale previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

b) personale assunto *in loco*;

c) personale a tempo indeterminato residente all'estero.

Art. 18.

(Contingente di personale da destinare all'estero)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti per le categorie di personale da destinare all'estero, sono definiti, su proposta del Dipartimento, i contingenti quadriennali del personale scolastico di ruolo, dirigente, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli USC, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti in Italia. Con il medesimo decreto è stabilito altresì il limite massimo di spesa.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.

3. Il personale docente di ruolo in servizio all'estero in qualità di lettore presso le università straniere, ai sensi dell'articolo 639 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può transitare, a domanda, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali dell'Area della promozione culturale (APC) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. L'inquadramento del personale di cui al comma 3 è effettuato mediante le procedure di mobilità intercompartimentale, previste dalle vigenti norme legislative e contrattuali.

5. Il personale di cui al comma 4, che non presenta la domanda di mobilità, è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dalle vigenti norme contrattuali, ed è successivamente restituito ai

ruoli statali di provenienza o di appartenenza.

Art. 19.

(Procedure di destinazione all'estero del personale a tempo indeterminato)

1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere è scelto esclusivamente tra il personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza della lingua del Paese a cui è destinato.

2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professinale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. La mobilità è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

Art. 20.

(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo)

1. L'assegnazione alla sede di servizio è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il personale destinato all'estero è assegnato alla sede di servizio dopo il superamento del corso di formazione organizzato dal Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali sulle

attività di formazione in servizio del personale della scuola.

3. Il personale di cui al comma 2 è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni, con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

4. Il personale collocato fuori ruolo mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per tutto il periodo di permanenza all'estero e continua a maturare il punteggio di continuità del servizio nella scuola di provenienza.

Art. 21.

(Durata massima di permanenza all'estero)

1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere non può essere di durata superiore a complessivi nove anni scolastici.

2. È fatta salva la possibilità di un ulteriore impiego presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1, previo nuovo superamento delle procedure di selezione previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

Art. 22.

(Periodi minimi di permanenza all'estero e rimpatri)

1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere nel Paese di destinazione per una durata non inferiore a quattro anni.

2. In caso di rimpatrio, su domanda, prima della scadenza del primo quadriennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di quattro anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Art. 23.

(Norme applicabili al personale ATA)

1. Al personale ATA con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni recate dal presente capo per il personale docente.

Art. 24.

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Le spese per il trattamento economico del personale direttivo, docente e ATA di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il servizio sul territorio nazionale, salvo che sia diversamente disposto, compete, dal giorno dell'assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni presso la sede estera, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è calcolato sulla base dei criteri previsti dal capo I del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'Amministra-

zione degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 25.

(Funzioni aggiuntive alla funzione docente)

1. Il personale della scuola a tempo indeterminato destinato all'estero, in considerazione della specifica preparazione professionale di cui è dotato, oltre agli obblighi derivanti dalla funzione docente previsti dalle vigenti norme contrattuali nel territorio italiano è tenuto a svolgere le seguenti funzioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) tutoraggio nei corsi di formazione del personale assunto *in loco*;

b) direzione di progetti mirati al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dagli USN, dagli USC o da organi collegiali dei docenti;

c) direzione o docenza nei corsi di aggiornamento per il personale a tempo indeterminato della scuola, per il personale a contratto locale e per il personale a tempo indeterminato residente all'estero.

2. Il personale di cui al presente articolo può essere nominato dagli USN e dagli USC per lo svolgimento dei corsi di abilitazione di cui all'articolo 29.

3. L'espletamento delle funzioni aggiuntive di cui al presente articolo non dà diritto a compensi accessori.

Art. 26.

(Personale docente assunto in loco)

1. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche nei corsi e nelle scuole, gli Enti gestori assumono *in loco,* con contratto di diritto privato, personale idoneo a svolgere le funzioni di insegnamento.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere fornito di idoneo titolo di studio, equivalente o equipollente a quello richiesto al personale a tempo indeterminato, e deve possedere l'abilitazione specifica all'insegnamento prevista per la docenza nelle scuole italiane. Tale abilitazione può essere rilasciata anche dagli USN, sulla base di accordi stipulati tra il Dipartimento e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 27.

(Procedure di selezione del personale)

1. Il personale assunto *in loco* dagli Enti gestori per ricoprire incarichi di insegnamento nei corsi e nelle scuole deve essere attinto da graduatorie permanenti, valide in tutto il territorio di competenza dell'USC.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e solo in caso di indisponibilità di personale nelle graduatorie degli abilitati, l'Ente gestore può far ricorso a personale non abilitato.

Art. 28.

(Formazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 27 sono formate secondo gli stessi criteri per la formazione delle graduatorie permanenti per la docenza nelle scuole italiane, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

2. Le graduatorie sono aggiornate ogni due anni.

3. L'anno di servizio è computato in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio.

4. Il Dipartimento, avvalendosi degli USN e degli USC, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte degli Enti gestori.

5. Il punteggio maturato in una graduatoria è valido per ogni altra graduatoria della medesima classe di concorso in altri USC. La domanda di inserimento in graduatoria è indirizzata ad un solo USC.

6. Il punteggio maturato in una graduatoria è valido anche per le graduatorie per la docenza nella scuola italiana, qualora il soggetto interessato richieda l'inserimento in graduatoria ad un Ufficio scolastico provinciale.

Art. 29.

(Corsi di abilitazione)

1. Gli USN predispongono, con cadenza biennale, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, corsi abilitanti all'insegnamento secondo le diverse tipologie e classi di concorso. Per la relativa organizzazione gli USN si avvalgono del personale docente a tempo indeterminato, di cui all'articolo 25 della presente legge.

2. Il Dipartimento definisce i programmi, le modalità di svolgimento e le prove finali dei corsi di cui al comma 1.

Art. 30.

(Corsi di formazione)

1. Il Dipartimento predispone, tramite gli USN e gli USC, un piano triennale di formazione e di aggiornamento dei docenti assunti *in loco* ai sensi dell'articolo 26, che è adeguato annualmente in base alle specifiche esigenze locali. Tale piano è attuato con la collaborazione delle università e degli istituti di formazione, italiani e stranieri. Ciascun docente partecipa almeno a un intervento formativo nell'arco del triennio.

Art. 31.

(Personale a tempo indeterminato residente all'estero)

1. Tenuto conto della professionalità acquisita, il personale a tempo indeterminato che cessa il servizio all'estero all'interno del contingente di cui all'articolo 18 può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e, a domanda, può svolgere attività di insegnamento nel territorio di competenza di un USN.

2. Il personale eventualmente impiegato ai sensi del comma 1 non è in alcun modo sostitutivo del personale a tempo indeterminato previsto nel relativo contingente.

3. Il personale a tempo indeterminato residente all'estero perde la titolarità della sede di appartenenza in Italia.

Art. 32.

(Nomina)

1. Il personale di cui all'articolo 31 è nominato in base alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 28.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 2,00